



ITALIAN TRADE AGENCY

ICE - Agenzia per la promozione all'estero e  
l'internazionalizzazione delle imprese italiane

A large graphic element consisting of two vertical bars, one green on the left and one red on the right, with rounded ends, framing the central text.

# ***Misure Restrittive Federazione Russa e Sanzioni Unione Europea***

***Agenzia ICE Mosca  
30 settembre 2016***

## ***Premessa***

Questa analisi prende in esame sia le misure restrittive introdotte dalla Federazione Russa che le sanzioni economiche varate dal Consiglio dell'Unione Europea.

I dati statistici presentati sono tratti da Dogane Russe e ISTAT.

Al fine di valutare il potenziale impatto minimo (effetto diretto) che le misure restrittive avranno sull'export italiano l'Agenzia ICE di Mosca ha elaborato sia il dato storico ISTAT delle esportazioni italiane verso Russia che i dati delle Dogane Russe relativi alle importazioni russe dall'Italia.

Deve essere tenuto in considerazione il "danno indiretto" per i prodotti esportati mediante triangolazioni e per le imprese italiane operanti in Russia tanto sul fronte produttivo che distributivo, le quali risultano fortemente penalizzate dall'impossibilità di importare i prodotti colpiti da sanzioni. Questa categoria di effetti, ancorché rilevante, non è tuttavia calcolabile con precisione.

Anche per questa ragione, l'Agenzia ICE di Mosca ha ritenuto opportuno descrivere la reazione del mercato, raccogliendo alcuni commenti da parte dei principali importatori russi attivi nei settori interessati da sanzioni e misure restrittive.

D'intesa con il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero degli Affari Esteri, l'Agenzia ICE di Mosca continua ad operare sia dal punto di vista dell'attività promozionale che in termini di attività di assistenza alle aziende italiane interessate ad operare nella Federazione Russa.

Inoltre, ICE Mosca svolge una costante azione di monitoraggio sugli effetti delle misure restrittive nel mercato; pertanto Istituzioni, associazioni e imprese italiane potranno continuare a rivolgersi al nostro Ufficio per informazioni, chiarimenti e assistenza.

Pier Paolo Celeste  
Direttore Agenzia ICE Mosca

## 1. MISURE RESTRITTIVE APPLICATE DALLA FEDERAZIONE RUSSA

### 1.1. RESTRIZIONI VERSO I PRODOTTI AGROALIMENTARI DI ORIGINE UE

Il 6 agosto 2014 il Presidente della Federazione Russa ha, con il **Decreto (Ukaz) n. 560 “Sull’applicazione di singole misure economiche speciali atte a garantire la sicurezza della Federazione Russa”**, introdotto il divieto di importare in Russia alcune categorie di alimenti per un periodo non superiore a un anno, demandando al Governo di determinare in tempi brevi gli elenchi dei Paesi stranieri esportatori soggetti a tale divieto e dei prodotti inclusi nel campo di applicazione dell’atto.

Il giorno seguente il Governo della Federazione Russa ha emanato il **Decreto “Sui provvedimenti di attuazione del Decreto del Presidente della Federazione Russa del 6 agosto 2014 n. 560” n. 778 del 7 agosto 2014**, con il quale è stata formalizzata l'introduzione del divieto di importare nella Federazione Russa, per un anno, determinati prodotti agricoli, materie prime e prodotti alimentari, tra i quali figurano carni bovine e suine, pollame, pesce, formaggi e latticini, frutta e verdura prodotte (come attestato dal certificato di origine della merce) dagli Stati Uniti d’America, dai paesi dell’Unione Europa, da Canada, Australia e Norvegia. Sono rimasti esclusi dal campo di applicazione delle misure in questione alcolici, bevande, pasta, dolci e prodotti da forno, prodotti per l’infanzia e merci acquistate all’estero per consumo privato.

Con il **Decreto del Governo russo n. 830 del 20 agosto 2014** sono state successivamente introdotte delle eccezioni al bando in esame. Nello specifico è stata ripristinata la possibilità di importare nella Federazione Russa: (i) avannotti di salmone atlantico (*Salmo salar*) e di trota; (ii) latte senza lattosio e latticini senza lattosio; (iii) patate da semina, cipolle da semina, mais ibrido da semina, piselli da semina; e (iv) additivi biologicamente attivi, complessi di vitamine e minerali, concentrati di proteine (di origine animale e vegetale) e loro miscele, fibre alimentari, additivi alimentari e aromatizzanti (anche complessi).

Il **Decreto del Governo russo n. 625 del 25 giugno 2015** ha eliminato dalla lista di prodotti sotto embargo uova e girini di ostriche, cozze e altri molluschi, e ristretto notevolmente gli spazi che il Decreto 830 aveva riaperto all’esportazione di latte e prodotti caseari, prevedendo in particolare (i) la possibilità di importare solo prodotti senza lattosio specializzati per fini terapeutici o dietetici e (ii) il divieto di importare prodotti alimentari lavorati con tecnologie casearie e contenenti più dell’1,5% di grassi di latte. Preme sottolineare che la Russia non ha attualmente introdotto alcuna restrizione con riguardo a cacao, fiori, piante ornamentali e vini di origine europea.

Il primo giugno 2016 è stato pubblicato ed è entrato in vigore il **Decreto del Governo russo n. 472 del 27 maggio 2016**, con cui si provvede all’eliminazione del divieto di esportare nella Federazione Russa le seguenti materie prime alimentari di origine UE destinate alla produzione di alimenti per la prima infanzia nella FR: carne bovina

congelata (cod. dog. 0202), carni e sottoprodotti freschi, refrigerati e congelati di pollo e altri volatili da allevamento (cod. dog. 0207), verdure congelate (cod. dog. 0710), verdure essiccate (cod. dog. 0712). In conformità a quanto previsto dall'art. 1 del Decreto, spetta al Ministero dell'Agricoltura della FR (i) indicare con apposito provvedimento attuativo i criteri e le modalità per la conferma dell'effettiva destinazione della merce alla produzione di alimenti per la prima infanzia, nonché (ii) determinare le quote per l'importazione nella Federazione Russa delle materie prime alimentari oggetto del provvedimento.

A circa 2 anni di distanza dall'adozione delle misure restrittive è intervenuto il **Decreto del Governo russo n. 608 del 30 giugno 2016**, che ha emendato il Decreto 778 sopra citato prolungandone la validità sino al 31 dicembre 2017 incluso.

Il 13 settembre 2016 è stato pubblicato il **Decreto del Governo russo n. 897 del 10 settembre 2016**, che entrerà in vigore il primo novembre 2016 ed include il sale (codice doganale TN VED 2501 00) nella lista dei prodotti sotto embargo.

Al fine dell'identificazione con precisione dei prodotti interessati al blocco si deve sempre far riferimento ai codici doganali riportati nei decreti.

### 1.1.1. L'IMPATTO SUI COMMERCII

#### 1.1.1.1. OVERVIEW

La pesante diminuzione delle esportazioni Made in Italy in Russia riguarda sia i settori interessati dall'embargo scattato il 6 agosto 2014 ovvero frutta e verdura, formaggi, carne, salumi e pesce, che altri settori dell'agroalimentare, dove hanno pesato la contrazione generalizzata dei consumi e la svalutazione del rublo che rende meno accessibili i prodotti importati. Nell'agroalimentare ai **danni diretti**, che secondo le Dogane Russe ammontano per l'anno 2015 a **346 milioni di Euro**, sono da aggiungere i danni indiretti dovuti alla perdita di immagine e di mercato provocata dalla diffusione in Russia di prodotti di imitazione. A partire dal 2016 i valori sembrano essersi stabilizzati.

Sicuramente il dato indicato è realistico ma solo parziale, perché misura esclusivamente l'effetto diretto di mancate esportazioni a causa di sanzioni e misure restrittive di recente rinnovate unitamente all'effetto del più generale rallentamento delle importazioni anche sui prodotti non toccati dall'embargo.

Occorre infatti sempre aggiungere anche un impatto indiretto di embargo e sanzioni, molto più difficile da stimare con precisione, ma di sicuro dalle dimensioni più ampie e preoccupanti.

Numerose sono le dichiarazioni sugli effetti indiretti di queste misure. Ad esempio Coldiretti ha evidenziato che tra il 2014 ed il 2015 il costo delle sanzioni UE e delle misure restrittive russe è stato di un miliardo e mezzo di Euro in termini non solo di mancate esportazioni italiane verso la Russia con perdita di quote di mercato, ma anche con riferimento ai danni subiti da interi comparti del settore agro-alimentare in termini di sovra-produzione e di conseguente riduzione dei prezzi dei prodotti interessati per eccesso di offerta sul mercato interno.

#### 1.1.1.2. IL DETTAGLIO

**Secondo le Dogane Russe nel 2015 l'export totale italiano nel comparto è stato di 637 milioni di Euro in diminuzione dell'35,2% rispetto al 2014.**

La stima si riferisce esclusivamente al danno o effetto diretto delle misure restrittive russe che hanno colpito l'intero comparto dell'ortofrutta fresca/secca, l'intero comparto del latte/derivati e l'intero comparto del pesce (marginale per l'Italia). Il settore delle carni fresche/lavorate è stato invece colpito in parte e secondo l'interpretazione effettuata dall'Associazione dei categoria Assica *"dalla disamina della lista dei codici doganali inseriti nel Decreto del Governo Russo del 7.8.2014 sembrerebbe che tutte le carni, le preparazioni e i prodotti a base di carne siano oggetto del blocco ad esclusione dei prodotti cotti derivanti da tagli anatomici interi (es. prosciutto cotto, spalle colle, lombate...) e lo strutto. Tuttavia si consiglia alle aziende di verificare qualsiasi esportazione direttamente con il proprio importatore in Russia"*.

Oltre al danno diretto da mancato export verso la Russia è possibile individuare almeno tre categorie di danni indiretti la cui quantificazione non appare però agevole:

- alcuni prodotti italiani (in particolare ortofrutta) venivano esportati in Russia anche attraverso triangolazioni con i nostri partner europei come Germania e Olanda. E' quindi possibile che il valore complessivo dei prodotti italiani con destinazione finale Russia sia superiore a quello rilevato dalle statistiche;
- le aziende italiane operanti in Russia nel comparto agroalimentare, sia con attività di distribuzione che produttiva, hanno subito in taluni casi forti ridimensionamenti del loro fatturato o difficoltà a proseguire con regolarità la produzione;
- i prodotti non più destinati alla Russia sono stati riversati sui mercati europei determinando un eccesso di offerta e un possibile calo dei prezzi;

Interessante rilevare che numerosi partner della UE, a dicembre 2015, hanno subito una **perdita percentuale più elevata** di quella italiana (Paesi Bassi -39,7%; Francia -37,5%, Spagna -48,4%) contro una flessione dell'import russo di settore dall'Italia del 35,2% rispetto all'anno precedente.

#### 1.1.2. LA REAZIONE DEL MERCATO

Pur non consentendo i dati statistici un'analisi degli effetti delle sanzioni e delle misure restrittive sui flussi commerciali, l'Agenzia ICE di Mosca ha ritenuto opportuno descrivere la **reazione del mercato**, raccogliendo alcuni commenti da parte dei principali importatori russi del settore agroalimentare.

Lo scenario delineatosi a seguito dell'introduzione delle misure restrittive relative ai prodotti agroalimentari non sta rappresentando **motivo di criticità** per i soli

produttori italiani coinvolti, ma impatta direttamente su tutti gli operatori specializzati a monte e a valle della catena distributiva, con particolare riferimento agli importatori.

Questi ultimi si sono trovati nell'urgenza di dover **sostituire in tempi brevissimi** un numero elevato di fornitori, molti dei quali partner di lungo corso, affrontando il disagio di avviare da zero trattative commerciali con produttori con i quali non avevano avuto precedenti contatti.

Per alcuni importatori questo processo è stato traumatico ed ha condotto in taluni casi ad un forte **ridimensionamento delle strutture**, con licenziamento di dipendenti, riduzione dei depositi utilizzati ed in generale una contrazione del giro d'affari anche del 30/40%. Chiaramente più penalizzati sono stati quegli importatori che avevano fatto della specializzazione nei prodotti di origine europea una caratteristica distintiva.

Il settore che più fortemente ha colpito gli interessi dell'Italia, ovvero quello dei **prodotti ortofrutticoli**, è anche quello in cui alcuni degli importatori –direttamente interpellati da ICE Mosca – hanno segnalato particolari criticità.

Scenario senz'altro più dinamico è quello che si presenta in merito ai **prodotti lattiero-caseari** dove, oltre alla strada dell'aumento delle importazioni da nuovi e vecchi fornitori (Argentina, Brasile e Bielorussia), forte è lo stimolo che si sta registrando in merito alla possibilità di rafforzare o avviare attività di produzione in loco che riguardino sia formaggi freschi che stagionati, ad opera spesso di imprenditori italiani del settore che vogliono cogliere questa nuova opportunità.

Per ciò che riguarda **le carni** la situazione è senz'altro più complessa. Anche in questo caso si registrano esempi di produzioni locali di buon livello, alle quali attingono anche alcuni ristoratori italiani, particolarmente attenti alla qualità dei prodotti. Tuttavia la chiave di volta è anche in questo caso rappresentata dai fornitori storici della Russia (Brasile, Argentina e Paraguay) che continuano ad essere chiamati ad un aumento delle forniture.

Infine, a fronte di questo nuovo scenario che va delineandosi, occorrerà sempre più vigilare su pericolosi fenomeni di *Italian sounding*, quando di non vera e propria contraffazione, che rischiano di affacciarsi con maggiore virulenza anche su questo mercato.

## **1.2. LIMITAZIONI RELATIVE AGLI APPROVVIGIONAMENTI DELLE PA E DELLE IMPRESE RUSSE A CONTROLLO PUBBLICO**

Dal secondo semestre 2014 il Governo russo ha adottato una serie di normative restrittive in materia di appalti pubblici, concretizzandosi nel divieto di acquisto di dispositivi medici, farmaci essenziali/salvavita, software, alimenti, prodotti dell'industria leggera e veicoli di produzione straniera da parte di istituzioni ed enti pubblici (anche scolastici e sanitari) qualora sia disponibili sul mercato (e siano offerti) prodotti alternativi/equivalenti di origine russa.

Nel dettaglio i provvedimenti in questione sono:

- il **Decreto del Governo russo n. 791 dell'11 agosto 2014**, che proibisce agli enti pubblici russi di acquistare prodotti tessili, abbigliamento, calzature, valigie e pelli di origine straniera (extra Unione Doganale Eurasiatica);
- il **Decreto del Governo russo n. 84 del 31 gennaio 2015**, che emenda il Decreto Governativo n. 656 del 14 luglio 2014 e proibisce agli enti pubblici russi [...] di acquistare automobili, furgoni, camion, autobus, mezzi d'opera e di servizio, ruspe e tram di origine straniera (extra Unione Doganale Eurasiatica);
- il **Decreto del Governo russo n. 102 del 5 febbraio 2015** che proibisce agli enti pubblici russi di acquistare 46 categorie di dispositivi medici (tra cui rientrano apparecchiature, vestiario e attrezzature) di origine straniera (extra Unione Doganale Eurasiatica);
- il **Decreto del Governo russo n. 1236 del 16 novembre 2015**, che proibisce agli enti pubblici russi di acquistare software i diritti esclusivi sui quali sono detenuti da soggetti non russi;
- il **Decreto del Governo russo n. 1289 del 30 novembre 2015**, che proibisce agli enti pubblici russi di acquistare farmaci essenziali e salvavita (si fa riferimento a uno speciale registro) di origine straniera (extra Unione Doganale Eurasiatica);
- il **Decreto del Governo russo n. 832 del 22 agosto 2016**, che proibisce agli enti pubblici russi di approvvigionarsi di una serie di prodotti alimentari di origine straniera (tra cui figurano prodotti ittici e carnei, latte e derivati, riso, sale) qualora, nell'ambito di apposita gara organizzata come previsto dalla normativa vigente, pervengano due o più offerte di merce analoga originaria della Russia o di altro Paese dell'Unione doganale eurasiatica.

Le misure di cui sopra non riguardano le grandi imprese russe a controllo statale, per le quali vige un regime differente in materia di appalti.

Va ricordato inoltre che, dal primo gennaio 2017, con l'entrata in vigore del **Decreto del Governo russo n. 925 del 16 settembre 2016**, tutte le imprese russe sottoposte direttamente o indirettamente al controllo pubblico e una serie di altri enti (trattasi, in sostanza, delle imprese e degli enti i cui approvvigionamenti sono disciplinati dalla Legge federale russa n. 223-FZ del 2011 "Sull'approvvigionamento

di merci, lavori e servizi da parte di determinati soggetti giuridici" (Legge 223)) saranno tenuti ad adottare un regime di priorità dei fornitori russi e dei paesi membri dell'Unione economica eurasiatica rispetto ai fornitori di altri paesi, inclusa ovviamente l'Italia.

Tale regime, che si applicherà a gare d'appalto, aste e a tutte le altre procedure di individuazione del fornitore previste dalla Legge 223 esclusi gli approvvigionamenti da fornitore unico, prevede che i partecipanti che offrano di fornire merce di origine russa e i potenziali fornitori russi (eurasiatici) di lavori/servizi siano automaticamente agevolati rispetto agli offerenti stranieri nella misura del 15% del prezzo da essi offerto, ottenendo con ciò un fondamentale vantaggio competitivo rispetto alla concorrenza estera. Il Decreto 925 si applica alle forniture di merci di qualsivoglia tipologia e a tutti i lavori e servizi da effettuarsi a favore delle imprese e degli enti i cui approvvigionamenti sono disciplinati dalla Legge 223, senza eccezioni rilevanti salvo quella, già menzionata, in cui il fornitore è stato previamente designato come fornitore unico dalla stazione appaltante.

Occorre evidenziare che non esistono specifici dati statistici riguardanti le forniture estere alla Pubblica Amministrazione russa e alle imprese russe a controllo statale.



### **1.3. DIVIETO ALL'ESPORTAZIONE DI PELLAMI**

Con l'approvazione del **Decreto governativo n. 826 del 19 agosto 2014 "Sull'introduzione del divieto di esportare semilavorati di pelle dal territorio della Federazione Russa"** il Governo russo ha introdotto un blocco semestrale (vigente dal primo ottobre 2014 al primo aprile 2015) all'esportazione di pelli semilavorate verso Paesi stranieri. Successivamente, il divieto è stato esteso sino al 18 gennaio 2017.

La misura richiama l'articolo 8 dell' "Accordo sulle modalità per l'introduzione e l'applicazione di misure riguardanti il commercio estero nel territorio unico doganale nei confronti di paesi terzi" dell'Unione Doganale tra Russia, Bielorussia e Kazakhstan del 9 giugno 2009, che, conformemente a quanto previsto dall'art. 11.2 del l'accordo GATT 1994, sottoscritto dalla Federazione Russa al momento dell'adesione all'Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC), contempla la possibilità di porre in essere limitazioni quantitative alle esportazioni ove ciò sia necessario al fine di risolvere squilibri connessi alla penuria di determinati prodotti sul mercato interno.

Quanto ai prodotti oggetto del blocco, tra essi rientrano le pelli conciate allo stato umido di bovini ed equini senza pelliccia (codici doganali TN VED 4104 11 e 4104 19).

## **1.4. DIVIETO DI IMPORTAZIONE DI SOTTOPRODOTTI DELLA CARNE**

Il Rosselkhoznadzor (l'Agenzia Federale russa per il Controllo Veterinario e Fito-sanitario) ha deciso in data 20 ottobre l'introduzione di una sospensione temporanea delle importazioni in Russia dai Paesi UE di sottoprodotti della carne (frattaglie e grassi di bovini e suini, farine animali) con decorrenza **21 ottobre 2014**.

La motivazione ufficiale riportata dal Servizio veterinario è legata a rilevazioni effettuate negli ultimi mesi dalle quali sarebbero emerse 17 infrazioni sanitarie (presenza di patogeni e metalli pesanti ed in alcuni casi dell'antibiotico Cloramfenicolo, il cui uso è proibito nell'UE) in partite di sottoprodotti di carne provenienti da alcuni Paesi UE (Austria, Germania, Danimarca, **Italia**, Polonia).

Queste le **categorie di prodotti interessate** dal blocco:

- Cattle and pigs offal products (out of 0206, 0210);
- Edible fine or crude flour from meat or meat offal products (out of 0210);
- Fat (including lard) (groups 1501);
- Cattle fat (out of 1502).

Pur non essendo direttamente associabili all'embargo recentemente disposto nei confronti dei prodotti agroalimentari in quanto legate a motivi di carattere sanitario, le misure adottate - il cui impatto in termini economici risulta di difficile quantificazione a causa della genericità delle descrizioni utilizzate - peseranno senz'altro sulle esportazioni italiane del settore andandosi a sommare alle restrizioni già in atto nell'ambito delle carni fresche e lavorate.

## 2. SANZIONI APPLICATE DALL'UNIONE EUROPEA

### 2.1. LE SANZIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE CONTRO LA FEDERAZIONE RUSSA

Le sanzioni economiche che l'UE ha introdotto dal 31 luglio 2014 nei confronti della Federazione Russa (FR) colpiscono l'esportazione di tecnologia upstream, e in particolare quella dei prodotti elencati dal **Regolamento UE 833/2014 del 31 luglio 2014**, come interpretato dalla Nota dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli n. 128188 del 12 novembre 2014 e dall'Interpretazione congiunta Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (entrambe pubblicate il 13 novembre 2014) e integrato dal **Regolamento UE 1290/2014 del 4 dicembre 2014**, che ha provveduto a chiarire alcuni punti e fornire alcune definizioni in materia di diritto del mare, contrattualistica accessoria, eccezioni all'applicazione delle misure restrittive.

In particolare, conformemente all'art. 3.1 del regolamento 833, chi intende esportare in Russia le merci elencate dall'Allegato II al regolamento stesso deve necessariamente munirsi di apposita autorizzazione rilasciata dai competenti uffici del MISE (previo espletamento della procedura prevista dall'art. 11 del **Regolamento UE 428/2009** per l'esportazione di merci con doppia destinazione d'uso).

Ai sensi dell'art. 3.5 del Regolamento 833 vige invece un divieto totale di vendere, fornire, trasferire ed esportare a end-users russi attrezzature destinate ad attività esplorative/estrattive in depositi di scisto bituminoso (c.d. shale oil) ovvero da svolgersi in acque profonde o artiche. Inoltre, a seguito dell'inasprimento della disciplina del Regolamento 833 attuata con il successivo **Regolamento UE 960/2014 del 12 settembre 2014**, un'analoga previsione opera con riguardo ai prodotti con doppia destinazione d'uso destinati a nove imprese russe del settore tecnologico e militare indicate nel neoaggiunto Allegato IV del regolamento 833 (a prescindere dalle modalità dell'utilizzo finale di detti prodotti).

Rimandando alla disciplina procedurale prevista dal già richiamato art. 11 del Regolamento UE 428/2009, raccomandiamo di contattare gli uffici preposti del MISE (Direzione Generale per la Politica Commerciale Internazionale, Div. IV Esportazioni di beni a duplice uso ed embarghi - [polcom4@mise.gov.it](mailto:polcom4@mise.gov.it)) al fine di ottenere maggiori informazioni di ordine pratico circa l'impianto documentale da predisporre e sottoporre alla commissione ministeriale che materialmente esaminerà la domanda dell'impresa esportatrice e, previo accertamento della sussistenza di tutte le condizioni necessarie circa la destinazione d'uso delle merci in questione, auspicabilmente rilascerà l'autorizzazione richiesta.

Ciò considerato, ricordiamo che le sanzioni europee nei confronti della Russia colpiscono anche il settore militare (divieto di esportare equipaggiamento militare a end-users russi) e quello finanziario (divieto di acquistare titoli obbligazionari con scadenza maggiore di 30 giorni emessi da alcune tra le maggiori banche e imprese russe), nonché una serie di persone fisiche e giuridiche elencate nella versione consolidata del **Regolamento UE 269/2014**.

L'Unione Europea ha adottato anche misure sanzionatore maggiormente restrittive **nei confronti della Crimea** e della città di Sebastopoli (Regolamento UE 692 del 2014 come successivamente modificato). **Tali restrizioni sono attualmente previste sino al 23 giugno 2017** e vietano a soggetti europei di intraprendere un'ampia gamma di attività e investimenti nella regione.

Nel luglio 2016 le sanzioni economiche europee **nei confronti della Federazione Russa** (Regolamento UE 833 come successivamente modificato) **sono state prolungate sino al 31 gennaio 2017**.

Le sanzioni mirate (asset freeze e divieto di ingresso in UE) **verso le persone fisiche e giuridiche** elencate nella versione consolidata del Regolamento UE 269/2014 **sono invece state prolungate sino al 15 marzo 2017** incluso.

Di seguito gli estremi di banche e imprese russe attualmente soggette a specifici provvedimenti sanzionatori e i corrispondenti riferimenti normativi:

- 5 Banche e 6 imprese soggette a sanzioni finanziarie ex art. 5 Reg. 833/2014 come modificato dal Reg. 960/2014: Sberbank, Gazprombank, VTB Bank, Rosselkhozbank, Vneshekonombank, OPK Oboronprom, United Aircraft Corporation, Uralvagonzavod, Rosneft, Transneft, Gazpromneft.
- 9 Imprese soggette a sanzioni commerciali ex art. 2bis Reg. 833/2014 come modificato dal Reg. 960/2014: JSC Sirius, OJSC Stankoinstrument, OAO JSC Chemcomposite, JSC Kalashnikov, JSC tula Arms Plant, NPK Technologii Machinostroenija, OAO Wysokototschnye Kompleksi, OAO Almaz Antey, OAO NPO Bazalt.
- 146 persone fisiche e 37 persone giuridiche russe, ucraine e crimeane coinvolte negli eventi verificatisi in Ucraina dall'inverno scorso ed elencate nella versione consolidata del Regolamento UE 269/2014.

### 2.1.1. L'IMPATTO SUI COMMERCII

Il prolungamento delle sanzioni da parte UE sino alla fine del gennaio 2017 arrecherà ulteriore danno alle aziende italiane del comparto abituali fornitrici e subfornitrici di importanti player russi del settore.